



Provincia di Siena
S.U.A. PROVINCIA DI SIENA
Piazza Duomo, 9 53100 Siena

Oggetto: Procedura aperta per l'individuazione di ente attuatore con cui concludere accordo quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – Codice CIG 74127212E2.

CPV: 85311000-2 – Servizi di assistenza sociale con alloggio.

Bando integrale di gara

Art. 1 – Premesse

Il presente bando integrale di gara ha per oggetto la procedura aperta per l'individuazione dell'ente attuatore con il quale concludere un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 10/08/2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 200 del 27/08/2016.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Siena - C.F. 80001130527 - codice AUSA 0000242054, Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena www.provincia.siena.it – contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - (codice NUTS ITE19)

ENTE COMMITTENTE: Società della Salute Alta Val d'Elsa - C.F./P.IVA 01287800526 P.zza Cavour 2, 53036 Poggibonsi (SI) [Ente capofila del progetto territoriale al quale partecipano in qualità di associati i comuni di Poggibonsi (SI), Colle di Val d'Elsa (SI), San Gimignano (SI), Casole d'Elsa (SI) e Radicondoli (SI), nonché la Provincia di Siena e l'Azienda USL Toscana Sud Est].

Determinazione dirigenziale n. 435 del 18/04/2018.

Le disposizioni contenute nel presente bando integrale di gara riguardano le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle ulteriori informazioni relative all'appalto ed integrano le disposizioni contenute nelle specifiche tecniche e negli ulteriori atti di gara.

L'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, avverrà mediante la procedura aperta prevista dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo, anche, Codice).

Art. 2 - Oggetto dell'appalto, durata ed importo dell'accordo quadro e dei servizi

Le condizioni contrattuali sono riportate nelle Specifiche Tecniche disponibili fra gli atti di gara. L'accordo quadro ha per oggetto la definizione delle modalità e condizioni per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1 delle Specifiche Tecniche, rivolti ai Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari nell'ambito del progetto

territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) nonché degli ulteriori interventi come meglio definiti nelle Specifiche Tecniche.

L'affidamento dei predetti servizi avverrà per unità di progetto, riferite ciascuna a 21 beneficiari, per i periodi temporali che si renderanno necessari a fronte delle esigenze e dei finanziamenti ottenuti dal Ministero dell'Interno, comunque secondo le regole e le condizioni, sia economiche che temporali stabilite con l'accordo quadro di cui alla presente gara indetta dalla Società della Salute Zona Alta Valdelsa.

L'accordo quadro di cui al comma precedente avrà durata dal **01/07/2018 al 30/06/2022** per un massimo di **sei unità di progetto**.

L'importo massimo erogabile è pertanto di Euro **6.476.815,20** (euro SEIMILIONIQUATTROCENTOSETTANTASEIOTTOCENTOQUINDICI/20) IVA inclusa, ove dovuta.

Si intendono ricompresi nell'accordo quadro, entro i limiti temporali e di spesa di cui ai paragrafi precedenti, gli affidamenti per i quali restano invariate le condizioni del piano economico preventivo posto a base di gara e le modalità di erogazione dei servizi approvate con decreto del Ministero dell'Interno del 10.08.2016 pubblicato sulla G.U. serie 200 in data 27.8.2016.

In conseguenza delle modalità di erogazione dei fondi e di rendicontazione delle spese, gli importi dei servizi indicati nel presente bando e nelle specifiche tecniche sono da intendersi IVA inclusa, ove dovuta.

Le prestazioni da rendersi come servizi oggetto dell'accordo quadro pur nella loro diversità e particolarità sono da ritenersi un'universalità in quanto costituenti tutte nel loro insieme con pari rilievo gli interventi attuativi del Progetto SPRAR come da Decreto del Ministero dell'interno. Non è pertanto individuata una prestazione principale da assumersi in misura maggioritaria da parte dell'impresa mandataria di eventuali operatori economici di natura plurisoggettiva, ma è consentito che più operatori economici riuniti in raggruppamento assumano ciascuno solo alcune parti del servizio, fermo restando che il servizio deve essere complessivamente assunto per intero. Per l'individuazione dei requisiti che devono essere posseduti da detta impresa mandataria e dalle imprese mandanti si rimanda al successivo articolo 7.

L'operatore economico collocato al primo posto in graduatoria al termine della procedura aperta sarà tenuto ad assumere UNA unità di progetto per un totale di n. 21 posti, pena la cancellazione dalla graduatoria e l'incameramento della garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione delle ulteriori unità di progetto verrà proposta agli operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nell'ordine di graduatoria, sempre a partire dal primo, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento di una nuova procedura di gara.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'ente attuatore è obbligato a prorogare il contratto alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

Gli importi stimati per la realizzazione dei servizi, indicati in corrispondenza di ciascuna attività nelle presenti specifiche tecniche, sono commisurati a UNA unità di progetto (21 posti) per la durata di 24 mesi. Il finanziamento per le predetta unità di progetto per 24 mesi risulta pari ad euro **539.734,60** (euro 269.867,30 per 12 mesi). Detti importi devono essere riparametrati proporzionalmente al numero delle unità di progetto affidate ed ai mesi di durata dell'affidamento.

I servizi di accoglienza integrata oggetto dell'affidamento e gli importi ad essi corrispondenti, commisurati a UNA unità di progetto per 24 mesi, sono i seguenti:

A. Servizi di accoglienza.

A.1 – strutture di accoglienza: Il costo del servizio è stimato in Euro 109.752,00 (Euro 54.876,00 * 2) IVA inclusa, ove dovuta, per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle micro-voci di cui alle lettere L e B del piano finanziario preventivo..

A.2 – condizioni materiali di accoglienza: Il costo del servizio è stimato in Euro 118.292,00 (Euro 59.146,00 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle micro-voci di cui lettera G del piano finanziario preventivo.

B. - Servizi di Integrazione: Il costo del servizio è stimato in Euro 41.391,00 (Euro 20.695,50 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari in accoglienza per 24 mesi corrispondenti ai servizi di accoglienza indicati nelle micro-voci di cui alla lettera I del piano finanziario preventivo.

C. Servizi di tutela.

C.1 - Tutela legale: Il costo del servizio è stimato in Euro 1.000,00 (Euro 500,00 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella micro-voce T1 del piano finanziario preventivo.

C.2 - Tutela psico-socio-sanitaria: Il costo del servizio è stimato in Euro 1.000,00 (Euro 500,00 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella micro-voce T2 del piano finanziario preventivo.

C.3 – Attività di mediazione linguistico-culturale: Il costo del servizio è stimato in Euro 1050,00 (Euro 525,00 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella micro-voce S2 del piano finanziario preventivo.

D. Spese per il personale: Il costo del servizio è stimato in Euro 221.175,00 (Euro 110.587,50 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macro-voce P del piano finanziario preventivo.

E. Altre spese e costi indiretti.

Il costo del servizio è stimato in:

- Euro 28.359,80 (Euro 14.179,90 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macro-voce A del piano finanziario preventivo.
- Euro 17.715,20 (Euro 8.857,60 * 2) IVA inclusa ove dovuta per n. 21 beneficiari per 24 mesi corrispondenti ai servizi indicati nella macro-voce Ci del piano finanziario preventivo.

L'importo stimato complessivo di cui al piano finanziario preventivo redatto secondo il modello disponibile sui siti del Dipartimento e dello SPRAR, in ragione della sua natura di contributo, non viene posto a ribasso: In considerazione di ciò, e inoltre anche per la tipologia delle prestazioni richieste all'Ente Attuatore, non sono individuati rischi da interferenza che individuino un importo sottratto al ribasso.

Si rinvia all'art. 7 delle specifiche tecniche per la possibilità, per gli operatori economici che abbiano in essere l'affidamento di almeno una unità di progetto, di progettare e realizzare interventi nell'ambito di un partenariato progettuale, nel caso di ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei in materia di immigrazione, protezione internazionale o Intercultura.

Art. 3 – Finanziamento e pagamento

I servizi oggetto dell'accordo quadro sono finanziati con risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario e in parte cofinanziati con risorse della Società della Salute Zona Alta Valdelsa.

Nei limiti delle risorse assegnate e previo apposito accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, la Società della Salute Zona Alta Valdelsa liquiderà la spesa dietro presentazione di fattura elettronica. I mandati di pagamento saranno intestati al soggetto affidatario sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini dell'erogazione del finanziamento si fa riferimento al manuale di rendicontazione SPRAR, pubblicato nel mese di marzo 2017.

Art. 4 – Subappalto

Nel presente accordo quadro non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.M. 10 agosto 2016.

Art. 5 – Normative di riferimento

La gara è disciplinata dalle norme contenute nel bando di gara, sia nella presente versione che in quelle pubblicate sulla G.U.R.I. e sulla GUUE, dalle norme del Codice dei Contratti, del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo anche "Regolamento") nella parte vigente, e della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, nonché dalle disposizioni normative richiamate negli atti e negli elaborati di gara, tra le quali in particolare il D.M. 10 agosto 2016.

L'operatore economico che diverrà l'ente attuatore delle unità di progetto, sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni delle specifiche tecniche.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

In merito alla partecipazione dei soggetti cui all'art. 45 comma 2 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), l'art. 21, comma 3 del D.M. 10/08/2016 prevede che nel caso gli enti attuatori siano consorzi, sia obbligatorio fin dalle procedure di individuazione messe in atto dall'amministrazione proponente, indicare nello specifico la/e consorziata/e erogante/i i servizi.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti per la partecipazione delle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) o c) del Codice, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione alla gara, le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai comma 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Si applica l'art. 89 comma 3 del Codice, secondo il quale la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Art. 7 – Criteri di selezione degli operatori economici

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste come causa di esclusione dall'art. 80 del Codice o in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte:
 - dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016 (per l'Italia è sufficiente l'iscrizione al REA);
 - oppure iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 266/1991 o al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000;
 - ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto;

c) esperienza per oltre 24 mesi, svolta negli ultimi 3 anni (che decorrono dalla data di scadenza del presente avviso) in servizi in favore di Enti Pubblici e/o Privati inerenti la presa in carico di richiedenti asilo rifugiati e umanitari, per importi complessivamente non inferiori a 200.000,00 IVA esclusa.

In merito al possesso dei requisiti si specifica che, quanto al requisito di cui alla precedente lettera c):

- per essere valida ai fini della dimostrazione del requisito, l'attività di presa in carico deve aver comportato l'esecuzione di almeno una delle attività comprese in ciascuno dei punti A, B e C dell'art. 1 delle specifiche tecniche;
- sono valide anche le attività che non abbiano avuto la precisa regolamentazione di cui alle specifiche tecniche, ma che sono state realizzate all'interno di programmi di accoglienza straordinaria e/o del sistema SPRAR;
- sono validi anche servizi diversi che contemplino nel complesso tutte le attività, purché siano in essere e la loro validità sia prevista almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza del presente bando;
- si considera consecutiva l'esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale anche se i servizi sono stati svolti senza interruzione, ma in conseguenza di diversi affidamenti anche da parte di Enti o istituzioni Pubblici diversi fermo restando che il concorrente può far valere i requisiti solo della tipologia di quelli dei servizi in essere, la cui validità sia prevista almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza del presente bando;
- ove l'esperienza pluriennale e consecutiva nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fatta valere per la dimostrazione del requisito sub lett. c) sia posseduta tramite lo svolgimento di attività svolte da un operatore economico di natura plurisoggettiva (raggruppamento, consorzio ordinario, rete di imprese o Geie) ciascun componente dell'operatore economico può far valere il requisito per intero a condizione che abbia svolto almeno in parte tutte le attività richieste perché il requisito sia valido. In caso contrario l'operatore economico può far valere il requisito solo per le attività che ha effettivamente svolto. In ogni caso ciascun componente dell'operatore economico deve avere in essere e con validità prevista almeno fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte in conseguenza del presente bando, i servizi della tipologia che intende far valere per la dimostrazione del requisito di cui trattasi;
- ove l'esperienza pluriennale e consecutiva nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, fatta valere per la dimostrazione del requisito sub lett. c) sia posseduta tramite lo svolgimento di attività svolte da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) o c) del Codice, il consorzio può far valere il requisito per intero e ciascun consorziato esecutore può far valere il requisito per le attività effettivamente svolte, fermo restando che non è ammesso il cumulo dei requisiti derivanti da una medesima attività fra consorzio e consorziato.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), e c) del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'art. art. 47 del D.Lgs 50/2016 i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria richiesti per l'ammissione alla procedura di affidamento alla lettere c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.

In caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016:

- il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, nelle parti indicate nella domanda di partecipazione alla gara, fermo restando che il servizio deve essere assunto per intero e che la mandataria deve eseguire le attività in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti;
- il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera b) deve essere posseduto da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016;
- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto nel complesso tramite la somma dei requisiti posseduti e utilizzati dai componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016 fermo restando che la mandataria in ogni caso deve utilizzare il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti;

- il requisito di cui alla precedente lettera c) deve essere posseduto, nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, da tutti i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016, mentre nel caso di raggruppamento di tipo verticale i componenti dei predetti soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f), e g) del D.Lgs 50/2016 devono possedere disgiuntamente il requisito nella parte corrispondente alla tipologia delle attività da essi assunte. Ad esempio, il concorrente che assume in tutto o in parte l'attività di cui al punto A1 dell'art. 1 delle specifiche tecniche, deve possedere il requisito di cui alla lettera c) per almeno una delle attività di cui al punto A dell'art. 1 delle specifiche tecniche e comunque per la intera durata di 24 mesi e con servizi in essere; i concorrenti con esso raggruppati devono possedere il solo requisito di esperienza maturata per le attività da essi assunte.

I consorziati indicati quali esecutori dell'appalto da parte dei consorzi, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore privo dei suddetti requisiti non potrà avvalersene con la conseguenza che dovrà eseguire direttamente il servizio.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alla lettera c) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 anche per integrare i requisiti da essi posseduti.

I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito.

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del bando integrale di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

Art. 8 – Documenti di gara

I documenti di gara sono i seguenti:

- Bando di gara (nella versione pubblicata sulla GUUE e nella versione pubblicata sulla G.U.R.I.);
- Bando integrale di gara;
- Specifiche tecniche;
- Piano Finanziario preventivo;
- Elenco del personale in forza all'attuale gestore;
- Schema di accordo quadro.

Art. 9 – Modelli di gara

I modelli di gara sono i seguenti:

- mod. 1 – non presente in questa gara;
- mod. 2 – facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 2a – dichiarazione delle quote di partecipazione
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'Impresa;
- mod. 4 – DGUE;
- mod. 5 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 – facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 – modello di offerta tecnica quantitativa

Art. 10 – Presa visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara

Tutti i documenti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente della Provincia di Siena all'indirizzo INTERNET:

<http://www.provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisi-e-concorsi/Bandi/Servizi/Bandi-in-scadenza>

Per la presente gara non vi è luogo a richiesta di sopralluogo.

Art. 11 – Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, all'Ufficio Gare e Contratti della Provincia di Siena – Dott. Davide Lo Conte – Tel. 0577 241916

Per ottenere chiarimenti circa i servizi in appalto, gli interessati potranno rivolgersi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12, agli uffici della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa – **Dott.ssa Annarita Aceto** – Tel. **0577 917936** – e.mail: annarita.aceto@ftsa.it

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino a dieci giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare, almeno sei giorni prima della scadenza di suddetto termine, sul profilo di committente <http://www.ftsa.it/it/immigrati/sprar/> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 12 - Garanzie e coperture assicurative

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2%, arrotondato all'unità inferiore, dell'importo previsto per una unità di progetto per 24 mesi e quindi pari ad Euro 10.794,00. Detta garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione in contanti dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa di gara l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Provinciale banca Monte dei Paschi di Siena agenzia n° 13 Piazza Amendola n.4 Siena [nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura “ **Garanzia provvisoria -gara Progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – Codice CIG 74127212E2**”];

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite bonifico bancario, dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa di gara, l'ordine del bonifico effettuato a favore della Tesoreria Provinciale banca Monte dei Paschi di Siena agenzia n° 13 Piazza Amendola n.4 Siena - conto corrente bancario presso 0000632703.93 intestato a Provincia di Siena coordinate bancarie: IBAN: IT 56 I 01030 14217 000063270393 riportante sempre la ragione sociale del concorrente e la dicitura “Gara **Garanzia provvisoria -gara Progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) – Codice CIG 74127212E2**”;

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita sotto forma di cauzione tramite assegni circolari, gli stessi dovranno essere intestati a “ **Amministrazione Provinciale di Siena** “ ed allegati alla documentazione amministrativa di gara.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta in originale con espressa menzione del soggetto garantito (sono ammesse fideiussioni con firma digitale);
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di

una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.

Si applicano le riduzioni di cui al settimo comma, art. 93, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l'operatore economico concorrente deve segnalare, nell'apposita dichiarazione predisposta nel modello "Mod. 3 – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni" il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;
- in caso di partecipazione di imprese che si trovino in situazione di concordato con continuità aziendale o altra procedura concorsuale per la quale sia stato disposto il ricorso all'avvalimento ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l'impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva, nella misura stabilita dall'art. 14 delle specifiche tecniche e nei modi di cui all'art. 103 del Codice, avente le caratteristiche di cui all'art. 21 del presente bando integrale di gara;
- le polizze assicurative di cui all'art. 15 delle Specifiche tecniche.

Art. 13 – Contributo obbligatorio a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 200,00 (euro DUECENTO/00). L'importo del contributo è stabilito secondo la deliberazione dell'Autorità n. 1300 del 20/12/2017. Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito www.anticorruzione.it. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 14 – Documenti da presentare per la partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico contenente la documentazione di gara di seguito indicata, tutta redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente. Detto plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC/Fax per le comunicazioni] e riportare la dicitura **"NON APRIRE – Contiene offerta per gara SPRAR – CIG 74127212E2"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli componenti di tali soggetti.

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A – Documentazione amministrativa";

"B - Offerta tecnica qualitativa";

"C - Offerta tecnica quantitativa".

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"A – documentazione amministrativa"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1a) domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 2**).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs 50/2016 la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 comma 1 o comma 2 lett. d), e) o f) del D.Lgs 50/2016, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo

stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti, l'impresa mandataria, le imprese mandanti e rinviare al modello 2a per le percentuali del servizio assunte da ciascuna impresa;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico, l'impresa mandataria, le imprese mandanti e rinviare al modello 2a per le percentuali del servizio assunte da ciascuna impresa;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del D.Lgs. 50/2016 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto, l'impresa retista mandataria, le imprese retiste mandanti, rinviare al modello 2a per le percentuali del servizio assunte da ciascuna impresa, il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo o, qualora non sia già stato conferito, contenere l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 6.

A1b) Solo per gli operatori economici di natura plurisoggettiva, **dichiarazione delle quote di partecipazione**, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 2a**).

La dichiarazione delle quote di partecipazione dell'impresa deve essere presentata congiuntamente dalle imprese che partecipano alla gara nell'ambito di un operatore economico di natura plurisoggettiva e che ha pertanto fatto riferimento al modello 2a nel modello 2.

Detta dichiarazione deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante di ciascuna impresa dichiarante e deve essere allegata al modello 2, il quale, a sua volta, deve avere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il **modello 2a** è predisposto per un massimo di sette imprese raggruppate. Ove fosse necessario presentare il modello per più di sette imprese, i concorrenti ne possono utilizzare più di uno per avere spazio per più di sette imprese ed in questo caso tutti i **modelli 2a** devono essere sottoscritti da tutte le imprese raggruppate per approvazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese.

A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 3**).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (**mod. 3**) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori sedi che si trovano in altri paesi;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di fallimento o concordato con continuità aziendale o in caso di presenza di sedi in paesi delle c.d. Black List;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
- le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

Non è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa qualora tutti i dati in essa contenuti, risultino dal DGUE.

A3) DGUE

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 previsti nel presente bando, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;

- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016.

Il **DGUE**, dovrà essere compilato relativamente alle seguenti parti:

parte II- Informazioni sull'operatore economico (tutte le sezioni);

parte III- motivi di esclusione (tutte le sezioni);

parte IV – Criteri di selezione: indicando i requisiti richiesti all' art. 7 del presente bando

Il **DGUE** deve essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Il legale rappresentante dovrà dichiarare per sé e per i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente documento (nel caso in cui i soggetti cessati risultino deceduti o irreperibili il legale rappresentante dichiarerà in luogo dei medesimi e per quanto a propria conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 d.p.r. 445/2000 comprovando documentalmente tale irreperibilità/indisponibilità).

Le indicazioni per la precisa compilazione del DGUE sono contenute all'interno del modello stesso.

SELF CLEANING:

Ai sensi dell'art. 80 comma 7 per tutti i requisiti di cui allo stesso articolo comma 5 lettere da a) ad m) l'operatore economico che si trovi in una delle predette condizioni con una sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire ogni danno cagionato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Nella compilazione del DGUE, in tale caso andranno compilate le parti relative.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 7 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs 50/2016 o che debbano, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:

A5a) dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **Mod. 5** per l'avvalimento dei requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 7 o **Mod. 6** per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a

subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 7.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "si" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.

Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

A6) solo per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

A7) garanzia provvisoria, secondo quanto indicato al precedente articolo 12.

A8) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A8 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A7.

Si ricorda che l'impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

A9) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Il codice CIG che identifica la presente procedura e l'importo del contributo sono i seguenti:

- codice **CIG 74127212E2** – contributo € 200,00 L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica il lotto (in questo caso il solo in gara) per il quale si intende concorrere e pagare il contributo.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A10) PASSOE ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C., debitamente sottoscritto.

In merito a tale documento si fa presente che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASSOE nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omesso la produzione del PASSOE nei cui confronti dovessero essere esperite, tramite AVCPASS; le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASSOE e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**B – Offerta Tecnica qualitativa**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) offerta tecnica qualitativa, consistente in una relazione (progetto di gestione) che affronti singolarmente, in modo puntuale ed inequivocabile, i punti sotto indicati:

A	Qualità della proposta progettuale
a.1	Aderenza della proposta progettuale all'organizzazione dei servizi più coerente con i risultati attesi ex D.M. 10/08/2016.
a.2	Coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio (Istituzioni, associazioni, cooperative sociali, associazioni di categoria, società sportive ecc.) per valorizzarne il loro apporto
a.3	Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio
a.4	Disponibilità a fornire prestazioni professionali qualificate non richieste nelle specifiche tecniche, specificando la tipologia di prestazione/i offerta/e con i relativi riferimenti professionali ex. Psicologi, psichiatri, etnopsicologi, mediatori etnoclinici e/o antropologi, équipe multidisciplinari
a.5	Entità dei beni mobili/attrezzature/materiali ex autovetture, pc, portatili, software, che l'impresa intende mettere a disposizione dei servizi di rete la propria strumentazione o propri mezzi
B	MODALITÀ DIGESTIONEDELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
b.1	Piano di svolgimento delle attività e gestione del personale impiegato nella realizzazione delle attività del progetto:

	<p>b.1.1 presenza di operatori addetti ai servizi di accoglienza specializzati con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche;</p> <p>b.1.2 formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse;</p> <p>b.1.3 modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell'<i>equipe</i> (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica, supervisione)</p>
b.2	Modalità di realizzazione di un sistema di monitoraggio iniziale, in itinere ed ex post, delle attività progettuali, e dei risultati attesi

Il documento, in unico file, non dovrà superare la lunghezza di 20 facciate formato A4 interlinea 1,5 carattere arial 11 (nel conteggio non sono computate schede tecniche illustrative)

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “C – Offerta Tecnica quantitativa”, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) offerta tecnica quantitativa, redatta secondo il modello 7 (modello di offerta tecnica quantitativa), messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata.

Art. 15 – Modalità e termini per la presentazione della domanda

Il plico contenente le offerte e la documentazione amministrativa, a **pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata/espresso o a mano entro il termine perentorio delle ore **12.00 del 12.06.2018** a pena di esclusione dalla gara esclusivamente al seguente indirizzo: “**Provincia di Siena – Ufficio Protocollo – Piazza Duomo 9 – 53100 Siena**”.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Art. 16 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Ove possibile, la sussistenza dei requisiti di partecipazione, verrà accertata d’ufficio, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, sulla base dei documenti richiesti ai sensi del successivo articolo 21.

Si fa riserva di richiedere specifici documenti a comprova del possesso dei requisiti ove, per la specifica modalità di possesso, gli stessi non siano accertabili d’ufficio.

Art. 17 – Svolgimento della gara, Commissione giudicatrice, modalità di attribuzione dei punteggi

L’accordo quadro verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata soltanto sulla base di elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta tecnica, mantenendo il costo fisso, ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Codice.

All’aggiudicazione del servizio provvederà apposita commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs n° 50/2016

L’apertura delle buste avrà luogo presso la sede della Provincia di Siena Piazza Duomo, 9 Siena in data e ora che saranno rese note agli interessati mediante **avviso pubblicato sul sito Internet www.provincia.siena.it** nella sezione **bandi, avvisi e concorsi/bandi-manifestazioni di interesse-avvisi**

diversi.

Le sedute di gara pubbliche sono aperte a tutti, tuttavia, si specifica che solo i titolari o i legali rappresentanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

La gara si svolge secondo la seguente procedura:

La Commissione giudicatrice procede:

- nella prima seduta pubblica, a constatare, per ciascun concorrente, la regolare partecipazione avendo presentato la relativa offerta entro il termine di scadenza. Quindi procede all'apertura dei plichi pervenuti e alla verifica della presenza al loro interno delle buste "A- Documentazione Amministrativa", " B - Offerta tecnica qualitativa", "C - Offerta tecnica quantitativa". Prosegue quindi con l'apertura delle buste "A" e alla verifica della correttezza formale e sostanziale della documentazione amministrativa. Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016, il Presidente procede a sospendere la seduta rinviando a seduta pubblica successiva che sarà comunicata ai concorrenti tramite avviso pubblicato sul sito internet www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi, concorsi
- all'esito dell'esame della documentazione amministrativa, e dell' eventuale procedimento di soccorso istruttorio, la Commissione procede in seduta pubblica all'ammissione e/o esclusione dei concorrenti;
- di seguito la Commissione, sempre in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste "B -offerta tecnica qualitativa" dei concorrenti non esclusi, allo scopo di verificarne la regolarità formale e completezza ed alla esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irregolare

Successivamente, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all'esame dell'offerta tecnica qualitativa per l'attribuzione dei punteggi relativi ai parametri a.1, a.2, a.3, a.4, a.5, b.1 e b.2.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel medesimo giorno della seduta riservata o nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione procede

- a) a dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche qualitative;
- b) ad aprire la busta " C – Offerta Tecnica Quantitativa e a verificare il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal bando di gara e a dare lettura del contenuto delle offerte tecniche quantitative.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte tecniche quantitative dei concorrenti per i parametri c.1 e c.2

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel medesimo giorno della seduta riservata o nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente bando integrale, la Commissione provvederà a dare lettura dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte per i parametri di valutazione c.1 e c.2 in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche quantitative e dei punteggi attribuiti alle stesse.

Verrà quindi costituita una graduatoria formata sulla base dei punteggi assegnati (offerta tecnica qualitativa+ offerta tecnica quantitativa).

La proposta di aggiudicazione così come risultante dal Verbale di gara è soggetta ad approvazione del Dirigente competente e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

In caso di parità di punteggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Risultando inapplicabile, in assenza dell'elemento prezzo, l'art. 97 comma 3 del Codice, resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le offerte per le quali sarà ritenuta la sussistenza di una delle motivazioni di cui all'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, saranno escluse dall'aggiudicazione in quanto irregolari.

L'esclusione delle offerte a seguito della verifica di anomalia non comporta alcuna riparametrazione dei coefficienti di valutazione attribuiti alle offerte.

In caso di un'eventuale procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, la Commissione di gara formulerà la proposta di aggiudicazione all'offerta che si trova nella posizione più alta in graduatoria che non sia stata ritenuta inammissibile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, in una sola giornata.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Nel caso la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con **avviso pubblicato sul sito Internet www.provincia.siena.it nella sezione bandi, avvisi e concorsi/bandi-manifestazioni di interesse-avvisi diversi.**

Art. 18 – Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta salvo quanto previsto all'art. 48, comma 19 ter del Codice;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, la partecipazione senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del MEF (art. 37 del D.L. 78/2010);
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, il ricorso all'avvalimento sia stato disposto per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
- il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 21 del Codice;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;

- il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente bando integrale di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 14, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 14 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara.

Sono considerate irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- che sono state presentate da concorrenti che non hanno la qualificazione necessaria;
- che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

Art. 19 – Soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 20 – Aggiudicazione

Il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli articoli 83, 85 e 86 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

Si fa riserva di richiedere specifici documenti a comprova del possesso dei requisiti ove, per la specifica modalità di possesso, gli stessi non siano accertabili d'ufficio.

Art. 21 – Adempimenti dell'aggiudicatario

Per la stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
- b) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nelle specifiche tecniche.

Fino all'affidamento della prima unità di progetto dovrà essere mantenuta valida la garanzia provvisoria presentata in gara, tramite rinnovi della stessa.

Per la stipulazione dei contratti applicativi dell'accordo quadro, l'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e secondo quanto previsto all'art. 14 delle Specifiche tecniche;
- b) la polizza assicurativa di cui all'art. 15 delle specifiche tecniche;
- c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
- d) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nelle specifiche tecniche.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro dovrà inoltre versare:

- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara sui quotidiani, preventivato in Euro 3.885,00, salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture dei concessionari;
- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, preventivato in Euro 3.500,00 salvo più esatta definizione all'atto dell'emissione delle fatture;
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di stipula dell'accordo quadro (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario;
- quando richiesto, l'importo necessario per le spese di stipula dei contratti attuativi (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. f) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, La Società della Salute avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la garanzia provvisoria, ferma la facoltà della Società della Salute Alta Valdelsa di affidare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento all'ente pubblico stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 22 – Disposizioni varie

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

L'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni degli atti di gara da parte delle ditte concorrenti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

È vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione Appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto di accordo quadro, né dei contratti attuativi dello stesso.

Art. 23 – Privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte della Società della Salute Alta Valdelsa (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'accordo quadro.

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare all'offerta stessa, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in

giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 24 – Comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul sito della Provincia di Siena <http://www.provincia.siena.it/index.php/Bandi-avvisi-e-concorsi/Bandi/Servizi/Bandi-in-scadenza> nella pagina web della presente gara.

Ai sensi dell'art. 52 del Codice le comunicazioni verso i concorrenti verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo PEC contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni dei concorrenti verso la stazione appaltante possono avvenire a mezzo posta elettronica certificata contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it anticipata a mezzo posta elettronica non certificata all'indirizzo contratti@provincia.siena.it

Art. 25 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile della Procedura di gara è il Dott. Marco Ceccanti Responsabile Alta Professionalità "Funzione Politiche Sicurezza e di Centrale di Committenza". Eventuali comunicazioni dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti: e-mail: marco.ceccanti@provincia.siena.it - pec: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dott. Luca Vigni, Direttore della SdS alta Valdelsa.

Art. 26 – Forme di pubblicità

Per il presente bando si adottano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- Profilo di committente della Provincia di Siena;
- Regione Toscana - Sito Web SITAT;
- due quotidiani a diffusione nazionale, per estratto;
- due quotidiani a diffusione locale, per estratto.

Art. 27 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Siena, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 – Ricorsi

Avverso il bando di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, Firenze, 50122, Italia -Tel.: +39 055267301, Fax: +39 055293382, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.

Siena 04/05/2018



Dott. Marco CECCANTI
Responsabile Alta professionalità
"Funzione Politiche Sicurezza e di Centrale di Committenza"